

**REGOLAMENTO DEI DIRITTI DI ASSEGNAZIONE DEI “WARRANT MEGLIOQUESTO 2021-2025”  
DENOMINATI “GETOCOLLECT MEGLIOQUESTO”**

Ai fini del presente regolamento (il “**Regolamento**”), i termini indicati di seguito hanno il significato qui attribuito:

“**AIM Italia**”: indica il sistema multilaterale di negoziazione denominato “AIM Italia”, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

“**AIM Pro**”: indica il Segmento Professionale dell’AIM Italia;

“**Azioni**” o “**Azioni Ordinarie**”: indica le azioni ordinarie della Società, senza indicazione del valore nominale espresso, godimento regolare, liberamente trasferibili;

“**Data di Comunicazione**”: ha il significato di cui all’articolo 3) del presente Regolamento;

“**Data di Inizio Negoziazioni**”: indica la data di inizio delle negoziazioni delle Azioni e dei Warrant su AIM Italia, come stabilita da Borsa Italiana S.p.A.;

“**Deliberazione di Emissione**”: indica la deliberazione assembleare della Società, in sede notarile, di emissione dei Diritti di Assegnazione del 28 maggio 2021 e la correlata deliberazione esecutiva del consiglio di amministrazione della Società del 21 giugno 2021;

“**Diritti di Assegnazione**”: indica i diritti di assegnazione dei Warrant denominati “*GeToCollect MeglioQuesto*”, oggetto del presente Regolamento, validi per ottenere gratuitamente i Warrant in ragione del Rapporto di Assegnazione nel corso di ciascun Periodo di Esercizio;

“**Giorno di Borsa Aperta**”: indica un giorno di mercato aperto secondo il calendario delle negoziazioni di Borsa Italiana S.p.A.

“**MeglioQuesto**” o “**Società**” o “**Emittente**”: indica MeglioQuesto S.p.A., con sede legale in Milano, via Tucidide n. 56, codice fiscale 09856440962;

“**Offerta**”: indica l’offerta di complessive n. 12.321.000 Azioni (incluse quelle in “sovr-allocazione”) a servizio dell’operazione di ammissione alle negoziazioni sull’AIM Italia rivolta a: (i) “investitori qualificati” (anche esteri), quali definiti dagli articoli 100 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, 34-ter del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 e 35 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 15 febbraio 2018, n. 20307, nonché investitori istituzionali esteri ai sensi della *Regulation S* dello *United States Securities Act* del 1933 ovvero altri soggetti nello spazio economico europeo (SEE), esclusa l’Italia, che siano “*investitori qualificati / istituzionali*” ai sensi dell’articolo 2(e) del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (e in ogni caso con esclusione degli investitori istituzionali di Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti e ogni altro Paese estero nel quale il collocamento non sia possibile in assenza di una autorizzazione delle competenti autorità), e (ii) ad altre categorie di investitori, con modalità tali per quantità dell’offerta e qualità dei destinatari della stessa da rientrare nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dalle sopra menzionate disposizioni e delle equivalenti disposizioni di legge e regolamentari applicabili all’estero, con conseguente esclusione dalla pubblicazione di un prospetto informativo;

“**Periodo di Esercizio**”: indica ciascun mese di calendario nel periodo compreso tra l’1 luglio 2021 ed il 31 maggio 2022;

“**Periodo di Riferimento**”: indica ciascun mese di calendario nel periodo compreso tra l’1 luglio 2021 ed il 30 aprile 2022;

“**Prezzo Medio Mensile**”: indica la media aritmetica dei Prezzi Ufficiali Giornalieri rilevati nel corso di ciascun mese di calendario all’interno del Periodo di Riferimento;

“**Prezzo Soglia**”: indica il valore convenzionale, pari a Euro 5,60;

“**Prezzo Strike**”: indica il valore convenzionale, pari a Euro 1,40.

“**Prezzo Ufficiale Giornaliero**”: indica il prezzo medio ponderato dell’intera quantità di Azioni negoziata sull’AIM Italia durante la seduta giornaliera;

“**Rapporto di Assegnazione**”: ha il significato di cui all’articolo 3) del presente Regolamento;

“**Termine Ultimo per l’Esercizio**”: indica il 31 maggio 2022;

“**Warrant**”: indica i warrant di MeglioQuesto denominati “*Warrant MeglioQuesto 2021-2025*”, validi per sottoscrivere Azioni di MeglioQuesto emessi in conformità alla Deliberazione di Emissione.

\* \* \* \* \*

- 1). I Diritti di Assegnazione saranno esercitabili gratuitamente, conformemente a quanto deliberato dalla Deliberazione di Emissione nonché ai sensi del presente Regolamento.

Ai sensi della Deliberazione di Emissione, i complessivi n. 12.321.000 Diritti di Assegnazione saranno emessi e assegnati gratuitamente nel rapporto di n. 1 Diritto di Assegnazione ogni Azione sottoscritta e/o acquistata nell’ambito dell’Offerta (incluse quindi quelle in “sovr-allocazione”) e inizieranno ad essere negoziati su AIM Pro separatamente dalle Azioni alla Data di Inizio Negoziazioni.

- 2). I Diritti di Assegnazione, di cui verrà richiesta l’ammissione alle negoziazioni su AIM Pro, saranno immessi nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti. I Diritti di Assegnazione circoleranno separatamente dalle Azioni Ordinarie a cui sono abbinati a partire dalla loro data di emissione e saranno liberamente trasferibili.

- 3). I portatori dei Diritti di Assegnazione avranno la facoltà di ottenere gratuitamente un numero variabile di Warrant, nel rapporto assegnazione (il “**Rapporto di Assegnazione**”), a fronte dell’esercizio di ciascun Diritto di Assegnazione, risultante dall’applicazione della seguente formula:

$$\text{Prezzo Medio Mensile} - \text{Prezzo Strike}$$

---

$$\text{Prezzo Soglia}$$

e dunque a condizione che il Prezzo Medio Mensile rilevato con riferimento a ciascun Periodo di Riferimento sia superiore al Prezzo Strike. Resta inteso che qualora il Prezzo Medio Mensile fosse uguale o superiore al Prezzo Soglia, nella predetta formula il Prezzo Medio Mensile si intenderà sostituito dal Prezzo Soglia.

In ciascun Periodo di Esercizio i Diritti di Assegnazione potranno essere esercitati, in tutto o in parte, a fronte dell’assegnazione di un numero di Warrant determinato sulla base del Rapporto di Assegnazione calcolato con riferimento al Prezzo Medio Mensile rilevato nel Periodo di Riferimento precedente.

Ciascun Rapporto di Assegnazione sarà comunicato dalla Società senza indugio e, in ogni caso, entro il secondo Giorno di Borsa Aperta successivo al termine di ciascun Periodo di Riferimento (la “**Data di Comunicazione**”).

Le richieste di assegnazione dei Warrant potranno essere effettuate in qualsiasi Giorno di Borsa Aperta compreso nel Periodo di Esercizio, e dovranno essere presentate all’intermediario aderente a Monte Titoli S.p.A. presso cui sono depositati i Warrant.

Resta inteso che, qualora i titolari dei Diritti di Assegnazione non dovessero richiedere (a pena di decadenza) di ricevere i Warrant entro il termine finale di ciascun Periodo di Esercizio, essi perderanno il relativo diritto, fatta salva nuovamente la facoltà di esercitare i Diritti di Assegnazione non esercitati in ognuno dei successivi Periodi di Esercizio, esclusivamente al verificarsi nuovamente delle relative condizioni. I Diritti di Assegnazione non esercitati entro il Termine Ultimo per l’Esercizio perderanno automaticamente e definitivamente di validità senza alcuna manifestazione in tal senso da parte dell’Emittente.

All’atto e per effetto della presentazione della richiesta di sottoscrizione, il portatore dei Diritti di Assegnazione dovrà prendere atto che i Warrant attribuiti in esercizio dei Diritti di Assegnazione non sono stati e non saranno registrati ai sensi del *Securities Act* del 1933, e successive modifiche, vigente negli Stati Uniti d’America e dovrà

dichiarare di non essere una "U.S. Person" come definita ai sensi della Regulation S del predetto Securities Act. Nessun Warrant in esercizio dei Diritti di Assegnazione sarà attribuito ai titolari dei Diritti di Assegnazione che non soddisfino le condizioni sopra descritte.

I Warrant saranno attribuiti ai portatori dei Diritti di Assegnazione senza aggravio di commissioni e di spese a carico dei richiedenti. L'emissione e la messa a disposizione per la negoziazione, per il tramite di Monte Titoli S.p.A., dei Warrant da assegnarsi ai titolari dei Diritti di Assegnazione durante uno dei Periodi di Esercizio avranno luogo il giorno di liquidazione successivo al termine dell'ultimo giorno di ciascun Periodo di Esercizio.

I predetti Warrant saranno (i) assegnati ed emessi a favore dei portatori dei Diritti di Assegnazione indipendentemente dalla detenzione di Azioni o altri Warrant nella Società ma in ragione dell'esercizio dei Diritti di Assegnazione (nei termini del presente Regolamento), (ii) identificati dal medesimo Codice ISIN e (iii) del tutto fungibili con i Warrant già assegnati ed in circolazione.

Nei casi in cui, per effetto di quanto previsto nel presente Regolamento (ivi inclusi gli articoli 4 e 5), all'atto dell'esercizio dei Diritti di Assegnazione spettasse un numero non intero di Warrant, il portatore dei Diritti di Assegnazione avrà diritto di ottenere Warrant fino alla concorrenza del numero intero immediatamente inferiore e non potrà far valere alcun diritto sulla parte frazionaria.

- 4). Qualora venisse data esecuzione, entro il Termine Ultimo per l'Esercizio, ad una delle operazioni di cui all'articolo 4) del regolamento dei Warrant o a qualsiasi altra operazione, che produca effetti analoghi a quelli ivi considerati, la Società darà esecuzione ad una conseguente (se necessaria) rettifica del numero di Diritti di Assegnazione, del Rapporto di Assegnazione, del Prezzo Strike o del Prezzo Soglia (a seconda del caso), secondo metodologie di generale applicazione e previa comunicazione con le modalità di cui al successivo articolo 8).
- 5). Al portatore dei Diritti di Assegnazione sarà altresì data la facoltà (ciò a cura dell'organo amministrativo secondo prassi in materia) di esercitare il diritto di ottenere il numero di Warrant per ciascun Diritto di Assegnazione a ragione del sopra esposto Rapporto di Assegnazione, anche anticipatamente, nei casi di cui all'articolo 5) del regolamento dei Warrant, con modalità tali da consentire l'ottenimento dei relativi Warrant prima che l'operazione sottostante sia realizzata ed in ogni caso prima dell'inizio di un "periodo di esercizio" (quale definito nel regolamento dei Warrant). Tale circostanza nonché le relative modalità e termini di esecuzione saranno debitamente comunicate dalla Società con le modalità di cui al successivo articolo 8).

Nei casi che precedono il Prezzo Medio Mensile funzionale al calcolo del Rapporto di Assegnazione sarà pari a quello risultante all'ultima Data di Comunicazione, fermi restando invece il Prezzo Strike ed il Prezzo Soglia.

- 6). Il regime fiscale applicabile ai Diritti di Assegnazione è quello di volta in volta vigente.
- 7). Verrà richiesta a Borsa Italiana S.p.A. l'ammissione alle negoziazioni dei Diritti di Assegnazione sull'AIM Pro. Ove, per qualsiasi motivo, l'ammissione alle negoziazioni non potesse essere ottenuta, i termini e le condizioni del Regolamento saranno, se del caso, modificati in modo da salvaguardare i diritti dallo stesso attribuibili ai portatori di Diritti di Assegnazione.
- 8). Tutte le comunicazioni della Società ai titolari dei Diritti di Assegnazione verranno effettuate, ove non diversamente disposto dalla legge o da regolamenti, mediante comunicato stampa diffuso tramite uno SDIR (o diverso sistema, anche di stoccaggio autorizzato, di volta in volta applicabile agli emittenti quotati su AIM Pro) e riportato sul sito *internet* della Società, sezione "investor relations".

Il presente Regolamento è disciplinato dalla legge italiana.

Il presente Regolamento potrà essere modificato a condizione che le modifiche siano approvate a maggioranza dei Diritti di Assegnazione in circolazione con deliberazione assunta nell'ambito in una propria assemblea. L'assemblea dei portatori dei Diritti di Assegnazione dovrà essere convocata con le modalità e nei termini di legge e di statuto relativi all'assemblea dei soci. L'avviso di convocazione dovrà indicare giorno, ora e luogo di convocazione con la descrizione degli argomenti posti all'ordine del giorno che saranno oggetto di trattazione. All'assemblea dei portatori di Diritti di Assegnazione hanno diritto di intervenire e votare tutti i titolari dei Diritti di Assegnazione anche a mezzo di delega ai sensi di legge. La legittimazione all'intervento e al voto all'assemblea dei portatori di Diritti di Assegnazione è regolamentata ai sensi di legge e per espresso richiamo volontario alla vigente disciplina in tema di assemblea dei soci.

Fermo restando quanto altro previsto nel presente Regolamento, il consiglio di amministrazione della Società potrà inoltre – in qualunque momento – apportare al presente Regolamento ogni modifica ritenuta necessaria od opportuna – senza la necessità del preventivo assenso da parte dei titolari dei Diritti di Assegnazione – al fine di: *(i)* rendere il presente Regolamento conforme alla legislazione vigente e applicabile alla Società e a eventuali disposizioni modificative della stessa; *(ii)* tenere conto delle eventuali raccomandazioni od osservazioni delle competenti autorità, di controllo o di vigilanza; e/o *(iii)* eliminare errori materiali, ambiguità o imprecisioni nel testo. La Società provvederà tempestivamente a comunicare le modifiche al presente Regolamento così apportate.

Il possesso dei Diritti di Assegnazione comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente Regolamento.

Qualsiasi contestazione relativa ai Diritti di Assegnazione ed alle disposizioni del presente Regolamento sarà deferita in via esclusiva al Foro di Milano.